

ALLEGATO 2

FAC SIMILE CONVENZIONE

CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI SAN VITO DI CADORE E L'ASSOCIAZIONE XXX PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO NEL COMUNE DI SAN VITO DI CADORE, DI CUI ALL'ART. 56, PRIMO COMMA LETT. D) E I) DEL CODICE DEL TERZO SETTORE (D.LGS 3 LUGLIO 2017, N. 117 E SS.MM.II.), PER IL TRIENNIO 2026-2028

TRA

il Comune di San Vito di Cadore - C.F. n. 00206310252 - rappresentato dal Responsabile del Settore Amministrativo, Dott.ssa Michelina Augusto - che interviene nel presente atto in nome e per conto e nell'esclusivo interesse del Comune di San Vito di Cadore, con i poteri conferiti dall'art. 107 TUEL e in ottemperanza a quanto disposto con Determinazione n. 376 del 10/04/2025;

E

il/la sottoscritto/a XXX, nato/a a XXX il XXX e residente in XXX via XXX (C.F. XXX), in qualità di legale rappresentante dell'Associazione XXX (in seguito "Associazione"), con sede in XXX, Via XXX, C.F. XXX - P.IVA XXX;

PREMESSO CHE:

- la Norma costituzionale (art. 118, quarto comma) prevede che *“Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”*;
- il Testo Unico sugli Enti Locali (d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 3, quinto comma) prevede che *“i Comuni e le Province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”*;
- il Consiglio di Stato sottolinea come non vi siano regole pre-confezionate da autorità munite di pubblici poteri, nel momento in cui alcuni soggetti, per lo più comunitari (famiglie, associazioni, ecc.) agiscono come cittadini *“attraverso l'assunzione di compiti, la risoluzione di problemi pratici compresenti in una collettività, la gestione di attività coerenti allo sviluppo della comunità stessa”* trattandosi di *“manifestazioni originarie e non comprimibili di cittadinanza societaria”*;
- la Legge 383/2000 “Disciplina delle Associazioni di promozione sociale” secondo la quale all'art. 1 *“La Repubblica riconosce il valore sociale dell'associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; ne promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali, nella salvaguardia della sua autonomia; favorisce il suo apporto originale al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale”*;
- la Legge 383/2000 che stabilisce all'art. 4 che le associazioni di promozione sociale traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività anche da contributi di enti locali *“anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari”*;
- il Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii, “Codice del Terzo Settore”, art. 2, riconosce *“il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo”* e che *“ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone*

la spontaneità ed autonomia, e ne è favorito l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali";

- l'art. 4 dello Statuto Comunale stabilisce che per il raggiungimento delle proprie finalità e nell'espletamento delle competenze assegnate dalle leggi statali e regionali il Comune si avvale anche della collaborazione di associazioni e forme di volontariato;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse

Le premesse e gli allegati fanno parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 - Finalità

Scopo della presente convenzione è la promozione della lettura, delle attività di studio e valorizzazione della cultura, della realtà territoriale del Comune di San Vito di Cadore.

Art. 3 - Oggetto

Oggetto della presente convenzione è lo svolgimento da parte dell'Associazione delle attività di seguito descritte:

- apertura del servizio bibliotecario e svolgimento della specifica attività per tre giorni a settimana e per due ore al giorno;
- organizzazione di iniziative volte alla crescita culturale della comunità, anche in collaborazione con l'istituzione scolastica, come da progetto acquisito agli atti con Prot. n. XXX;

Le suddette attività si svolgeranno nell'immobile comunale sito in Via Beata Vergine della Difesa n. 112 - 32046 San Vito di Cadore BL.

Eventuali variazioni in corso d'opera della proposta progettuale saranno concordate tra le Parti.

Art. 4 - Durata

La durata della convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione fino al 31 dicembre 2028.

La convenzione è rinnovabile per ulteriori 3 (tre) anni con apposito atto scritto, a fronte di motivazioni legate al buon esito delle attività svolte e tenuto conto delle risorse effettivamente disponibili.

Art. 5 - Oneri e obblighi a carico dell'Associazione

Il Soggetto aggiudicatario dovrà produrre entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione la seguente documentazione:

1. documentazione inerente l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi dei volontari (di cui all'articolo 18, comma 2 del Codice del Terzo settore) che prenderanno parte alle attività dell'iniziativa o progetto, di cui al successivo art. 8;
2. in caso di iniziativa o progetto presentato in forma associata, associazione temporanea di scopo (ATS) risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata che stabilisca i termini del partenariato (con riferimento alle attività gestite da ciascun partner, alle quote di cofinanziamento a carico di ognuno, ai rapporti di natura finanziaria tra gli stessi, ecc.

La suddetta documentazione dovrà essere consegnata all'Ufficio Segreteria del Comune di San Vito di Cadore.

La documentazione sopra indicata è da intendersi non esaustiva. L'Amministrazione Comunale si riserva di richiedere al Soggetto aggiudicatario, in considerazione della specifica natura giuridica, documentazione diversa o integrativa.

La mancata produzione, anche parziale, della documentazione sopra indicata nei termini previsti, senza giustificato motivo, comporterà la decadenza della convenzione.

La mancata presentazione della relazione consuntiva delle attività svolte, di cui al successivo articolo, quando l'omissione si protrae oltre 30 (trenta) giorni dalla richiesta formale effettuata da parte dell'Amministrazione, comporta a carico del Soggetto assegnatario la restituzione dell'importo assegnato.

Art. 6 - Supporto economico del Comune di San Vito di Cadore e modalità di erogazione dell'importo

L'Amministrazione Comunale eroga un importo annuale di € 6.000,00 IVA inclusa se dovuta.

La quota convenzionale esaurisce gli oneri a carico dell'Amministrazione Comunale che non concederà quindi richieste di autorizzazioni ed altri eventuali benefici che comportino una ulteriore spesa per l'Amministrazione Comunale.

Contestualmente alla richiesta di pagamento del saldo finale, il Soggetto beneficiario, a firma del proprio legale rappresentante, dovrà produrre:

- una rendicontazione delle spese sostenute pari o superiore all'importo assegnato per l'intero anno, suffragata da documenti contabili giustificativi per le spese;
- una relazione consuntiva dell'attività svolta e descrizione dei progetti ed iniziative culturali realizzate;

Qualora il Soggetto beneficiario non presentasse una rendicontazione delle spese sostenute pari o superiore all'importo assegnato per l'intero anno o qualora le somme anticipate dall'Amministrazione Comunale fossero superiori a quanto speso dall'Associazione, ovvero le spese rendicontate non fossero coerenti con le attività svolte, l'Associazione si impegna a restituire al Comune di San Vito di Cadore entro 30 giorni dalla richiesta le somme erogate in più ovvero le somme non accettate in sede di verifica amministrativo-contabile.

Per sostenere le attività dell'Associazione, restano a carico del Comune di San Vito di Cadore:

- a) la messa a disposizione e manutenzione dei locali e le spese di funzionamento degli stessi inerenti illuminazione, riscaldamento, acqua, telefono, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e delle attrezzature presenti,
- b) l'acquisto delle pubblicazioni per il prestito e la consultazione da parte degli utenti,
- c) l'acquisto di arredi, attrezzature e materiali di consumo di carattere biblioteconomico necessari al funzionamento della Biblioteca,
- d) l'eventuale realizzazione di incontri di formazione o aggiornamento in ambito biblioteconomico per i volontari.

si impegna a:

- fornire la sede per la gestione del servizio bibliotecario, individuata nell'immobile comunale sito in Via Beata Vergine della Difesa n. 112 - 32046 San Vito di Cadore;
- garantire la più ampia promozione e partecipazione agli eventi e alle manifestazioni attraverso i propri canali comunicativi;
- affiancare, secondo le modalità concordate, l'associazione nell'attività di comunicazione e promozione;

- fornire attrezzatura e strumentazione in dotazione all'Ente utile alla realizzazione delle iniziative, previa regolare richiesta da inoltrare all'ufficio competente e previa disponibilità delle stesse. Il ritiro, la riconsegna e la gestione di eventuale strumentazione o attrezzatura concessa sarà a completo carico dell'Associazione assegnataria, secondo le modalità di volta in volta concordate con gli Uffici di competenza.

La concessione del finanziamento oggetto del presente Avviso esaurisce gli oneri a carico dell'Amministrazione Comunale che non concederà quindi altri eventuali benefici che comportino una ulteriore spesa o una mancata entrata per l'Amministrazione Comunale in relazione alle attività contemplate in convenzione.

Art. 7 - Spese ammissibili e inammissibili

Sono ammissibili le spese di diretta imputazione alla gestione del servizio bibliotecario e per l'organizzazione delle attività culturali oggetto della presente convenzione e che, in fase di rendicontazione, dovranno essere effettivamente sostenute, regolarmente documentate e risultanti pagate dal 1 gennaio 2026 o comunque susseguenti alla data di svolgimento delle attività.

Sono riconosciute ammissibili quali spese dirette di svolgimento:

- spese di arricchimento del patrimonio librario e di gestione dello stesso;
- le spese di allestimento (addobbi, scenografie, drappaggi, montaggio/smontaggio ecc.);
- le spese di noli di attrezzature e strumentazioni e attrezzature tecniche;
- le spese di pubblicità e promozione dell'iniziativa (inserzioni, manifesti, stampa, video, ecc.);
- le spese per i diritti d'autore;
- premi e riconoscimenti;
- compensi per i relatori, conferenzieri, artisti, gruppi artistici, ecc.;
- spese di viaggio e di ospitalità (vitto e alloggio) per i relatori, conferenzieri, artisti, gruppi artistici ecc.;
- spese per il coordinamento artistico o culturale dell'iniziativa (direttore artistico, regista, direttore di scena, presentatore, coreografo, scenografo, ecc.);
- polizza assicurativa;
- altre spese, di diretta imputazione allo svolgimento dell'iniziativa, da dettagliare e specificare.
- Sono inoltre ammissibili le seguenti spese:
 - spese per il proprio personale, regolarmente documentate;
 - spese di segreteria (telefono, francobolli, carburante, ecc.), documentate anche solo con auto-dichiarazione, per un importo non superiore al 5% del totale della spesa;

- spese per l'acquisto di beni durevoli utilizzati per lo svolgimento dell'iniziativa, per un importo non superiore a € 300,00.

Non sono ammissibili le seguenti spese:

- spese di rappresentanza e di mera liberalità di qualunque genere;
- qualsiasi spesa considerata di investimento se non strettamente connessa alla realizzazione del progetto.

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario (art. 17, comma 3 del Codice del Terzo settore).

Art. 8 - Responsabilità / Coperture assicurative

L'Associazione assegnataria esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità diretta o indiretta per danni che dovessero derivare all'associazione stessa e/o a terzi in conseguenza delle attività svolte nell'immobile.

L'operatività o meno delle polizze assicurative non libera il contraente dalle proprie responsabilità, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia.

Copia delle polizze dovrà essere consegnata all'Ufficio Segreteria del Comune di San Vito di Cadore.

L'Associazione esonera altresì il Comune da qualsiasi responsabilità per tutti gli eventuali rapporti di natura contrattuale che l'Associazione stessa dovesse instaurare per quanto previsto dalla convenzione.

L'Associazione, con effetto dalla data di decorrenza della presente convenzione, si obbliga a stipulare con primario Assicuratore e a mantenere in vigore, per tutta la durata del presente contratto, suoi rinnovi e proroghe, un'adeguata copertura assicurativa contro i rischi di:

A) **Responsabilità Civile verso Terzi (RCT):** per danni arrecati a terzi (tra i quali il Comune di San Vito di Cadore) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alle attività oggetto della presente convenzione, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

B) **Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO):** per infortuni sofferti da prestatori di lavoro subordinati e parasubordinati addetti all'attività svolta ed oggetto della convenzione e, comunque, di tutti coloro dei quali l'Associazione si avvalga e per i quali la normativa vigente ponga a carico dell'Associazione l'iscrizione all'INAIL, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Art. 9 - Statuto e Atto Costitutivo dell'Associazione

Lo statuto dell'Associazione, in cui sono fissati gli scopi e i principi reggenti la relativa attività, è interamente richiamato dal presente atto e, pertanto, ogni sua modificazione dovrà essere tempestivamente comunicata all'Amministrazione Comunale.

Art. 10 - Accertamenti e controlli sull'attività

Al Comune di San Vito di Cadore è riservata ampia facoltà di controllo sull'attività svolta dall'Associazione rispetto alle attività esercitate, anche con l'eventuale partecipazione di un rappresentante dell'Amministrazione stessa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione.

Art. 11 - Personale dell'Associazione e rapporti di lavoro

Il personale che collabora con l'Associazione risponderà per fatti illeciti e per effetto della presente convenzione, non si instaurerà alcun tipo di rapporto di lavoro tra i dipendenti stessi e l'Amministrazione Comunale.

Il Comune di San Vito di Cadore non assume alcuna responsabilità per quanto attiene ai rapporti di lavoro fra la l'Associazione ed i suoi dipendenti o prestatori d'opera.

L'Associazione è responsabile dell'osservanza di tutte le norme in vigore sulla disciplina e tutela dei lavoratori dipendenti e dei prestatori d'opera.

Art. 12 - Cause di risoluzione, decadenza

Il Comune di San Vito di Cadore si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente la convenzione, previa comunicazione all'Associazione assegnataria, in caso di:

- scioglimento dell'Associazione o del raggruppamento di associazioni;
- omessa presentazione della documentazione richiesta;
- mancata rendicontazione annuale dell'Attività svolta e delle spese sostenute quando l'omissione si protrae oltre 30 giorni dalla richiesta formale effettuata da parte dell'Amministrazione;
- destinazione degli spazi ad usi diversi da quelli assegnati;
- mancata o inadeguata realizzazione di parti rilevanti del progetto oggetto di convenzione o introduzione di rilevanti e non concordate modifiche ai programmi delle iniziative;
- gravi e ripetute inottemperanze alle disposizioni pattuite in convenzione;
- mancata copertura assicurativa di cui all'art. 8;
- frode dimostrata dall'Associazione assegnataria in danno agli utenti, all'Amministrazione o ad altre associazioni, nell'ambito dell'attività convenzionale;
- accertamento da parte delle competenti Autorità di reati o contravvenzioni di natura penale a carico di persone facenti parte delle associazioni o loro aventi causa per fatti occorsi nell'ambito della conduzione dei locali;
- grave danno all'immagine dell'Amministrazione, determinato dalle Associazioni assegnatarie o loro aventi causa, fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti.

Il Soggetto aggiudicatario potrà recedere anticipatamente dalla concessione con un preavviso, comunicato con modalità che permetta la notifica dell'avvenuto ricevimento, da inviarsi almeno 3 (tre) mesi prima della data in cui il recesso dovrà avere esecuzione; in tale evenienza l'Amministrazione non è tenuta ad alcun rimborso, indennizzo, risarcimento o somma a qualsiasi altro titolo vantato.

Art. 13 - Controversie

Per qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione, in corso o al termine della presente convenzione, è competente il Foro di Belluno.

Art. 14- Trattamento dei dati personali

Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016.

Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, il Comune di San vito di Cadore, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuto a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento

Il titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il Comune di San Vito di Cadore, con sede in Corso Italia 43, cap. 32046, San Vito di Cdaore (BL).

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali

Il Comune di San vito di Cadore ha designato quale Responsabile della protezione dei dati Maddalozzo Bruno (bmaddalozzo@pec.it)

4. Responsabili del trattamento

Il Comune di San Vito di Cadore può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l'Ente ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. Vengono formalizzate da parte dell'Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Tali soggetti vengono sottoposti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

5. Soggetti autorizzati al trattamento

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.

6. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di San Vito di Cadore per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per la partecipazione al presente Avviso Pubblico.

7. Destinatari dei dati personali

I suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione.

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

9. Periodo di conservazione

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopramenzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla presentazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

10. I suoi diritti

Nella sua qualità di interessato/a, Lei ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di porre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

11. Conferimento dei dati

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l'esclusione dal presente Avviso Pubblico e a tutte le fasi del procedimento necessarie.

Art. 15 - Norme finali e fiscali

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, l'Associazione sottoscrivendo la presente convenzione, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Il presente contratto é esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi art. 82 comma 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Comune di San Vito di Cadore
Il Responsabile del Settore Amministrativo
Dott.ssa Michelina Augusto
Sottoscrizione con firma digitale ai sensi della vigente normativa

L'Associazione XXX
Il Presidente/Legale Rappresentante
Sig./Sig.ra XXX
Sottoscrizione con firma digitale ai sensi della vigente normativa